

## **OGGETTO: PROCEDURA APERTA PER L’AFFIDAMENTO IN CONCESSIONE DEL SERVIZIO DI RISCOSSIONE COATTIVA DELLA TARI AI SENSI DELL’ART.1, C. 668, L.147/2013 - CHIARIMENTI**

**QUESITO N. 4:** ..... per quanto richiesto all’art. 5 del Disciplinare di gara – criteri e parametri di valutazione dell’offerta – fattore ponderale n. 12 - numero di istituti bancari convenzionati con il Concessionario con almeno n. 3 sportelli sul territorio d’ambito del servizio presso i quali è possibile eseguire il pagamento senza applicazione di commissioni a carico del debitore. Abbiamo provato con diversi istituti di credito, ma non sono interessati a fornire sportelli per il pagamento ai contribuenti.

Poiché non risulta possibile allo stato soddisfare la richiesta di cui al fattore ponderale n. 12, siamo a richiedere di voler precisare se vi sono modalità alternative al fine di poter offrire servizi di pagamento a titolo gratuito agli utenti senza dover ricorrere necessariamente agli istituti di credito che non sono interessati all’incremento di pubblico presso gli sportelli. Riteniamo di dovervi segnalare che il parametro ponderale n. 12 determina una forte distorsione della concorrenza nel mercato.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 4:** La Stazione Appaltante comunica che in alternativa si fa carico l’operatore economico all’apertura di almeno 3 sportelli al fine di eseguire il pagamento senza alcun onere per il contribuente.

**QUESITO N. 5:** ... Durata contrattuale:

Rilevato che:

- Il Bando di gara stabilisce al punto II.2.7) una durata contrattuale di 36 mesi e al punto II.2.11) l’opzione di proroga di 24 mesi.
- Il Disciplinare di gara all’art. 3 comma 1 stabilisce la durata contrattuale in 60 mesi e, al successivo comma 3, prevede la possibilità di proroga di 6 mesi in pendenza di nuovo affidamento.
- Il Capitolato speciale d’appalto stabilisce:
  - all’art. 2 comma 1 la durata in 36 mesi prorogabili fino a un massimo di ulteriori 24 mesi e, al comma 4 del medesimo articolo, la possibilità di proroga di 6 mesi in pendenza di nuovo affidamento.
  - all’art. 2 comma 2 “La società ALEA provvederà alla consegna delle liste di carico al concessionario entro 36 mesi dall’inizio della concessione o entro l’eventuale proroga. Il concessionario dovrà portare a termine il servizio di riscossione coattiva, effettuando l’incasso e/o le relative attività cautelari/esecutive affidate al medesimo, nonché definendo ogni attività connessa e conseguente, fino alla presentazione delle comunicazioni d’inesigibilità, di cui al successivo art. 9. Per ogni lista consegnata entro il primo semestre di ogni anno, il Concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 30/06 del terzo anno successivo, mentre per ogni lista di carico consegnata nel secondo semestre di ogni anno, il Concessionario dovrà concludere ogni procedimento entro il 31/12 del terzo anno.”
  - Art. 2 comma 3 “Entro i successivi 60 mesi il Concessionario, a conclusione di ogni attività, presenterà le relative comunicazioni d’inesigibilità ed entro 18 mesi dalla presentazione delle stesse, ALEA riconoscerà il rimborso delle spese sostenute dal Concessionario per lo svolgimento delle procedure. È escluso ogni tacito rinnovo.”
- Il Piano economico finanziario di massima (All. B.4.a) fa riferimento alla “consegna delle liste di carico nel triennio 2020-2024”.
- Il Piano economico finanziario di massima (All. B.4.b) è stato sviluppato su un periodo di 11 anni (132 mesi) e su tale periodo è stato calcolato il valore della concessione di € 1.790.142,35.

Si chiede: Di indicare la durata del contratto e delle eventuali proroghe successive;

**RISPOSTA AL QUESITO N. 5:** La Stazione Appaltante precisa che la durata del contratto è di 36 mesi con facoltà di proroga da parte della società ALEA AMBIENTE di altri 24 mesi.

**QUESITO N. 6:** ... Requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6 lett. b) punto 3 del disciplinare di gara (assicurazione contro i rischi professionali).

Si chiede se il requisito di capacità economica e finanziaria di cui all'art. 6 lett. b) punto 3 del disciplinare di gara ovvero *"possesso, alla data di scadenza della presentazione dell'offerta del bando, di una copertura assicurativa contro i rischi professionali di importo pari o superiore, per anno assicurativo e per sinistro, ad € 5.500.000,00. In caso di RTI, tutte le imprese raggruppate dovranno possedere la copertura assicurativa per un valore proporzionale alla quota di esecuzione del servizio di relativa competenza"*, possa essere soddisfatto con la produzione di una "polizza informatica – automazione – rischi fotovoltaici" con massimale assicurato per "errori, negligenze, omissioni" (sottosezione C.2 – Responsabilità civile da contratti) pari a € 5.000.000,00, per anno e per sinistro, corredata da apposito impegno della Compagnia assicurativa ad elevare i massimali, limitati a questo specifico appalto, mediante apposita appendice di variazione.

Posto che la presentazione della offerte di gara in modalità cartacea (modalità per altro non coerente con quanto espressamente previsto dall'art. 40 del *D. Lgs. 50/2016*) rende complessa la partecipazione ai concorrenti considerata la situazione di limitazione delle attività e degli spostamenti connessa con l'emergenza covid-19 e visto quanto disposto dall'art. 103, comma 1, del Decreto Legge n. 18 del 17 marzo 2020 come modificato dall'art. 37 del D.L. 25 marzo 2020, n. 19, siamo a richiedere un ulteriore spostamento dei termini e la rettifica del fattore ponderale n. 12 a fine di favorire la concorrenza effettiva nel mercato.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 6:** Richiamata la delibera ANAC n. 312 del 9 aprile 2020, dove ha esposto i comportamenti che le Stazioni Appaltanti sono tenute ad attuare per una migliore organizzazione delle procedure di gara che devono favorire la massima partecipazione e garantire la par condicio tra i concorrenti. Tra le diverse indicazioni viene espressamente stabilita, sulla scorta del decreto-legge n. 18 del 17/3/2020 (c.d. Cura Italia), l'attuazione di misure finalizzate a ridurre l'esposizione al contagio; a tal riguardo ANAC ammette, per le Stazioni Appaltanti, di valutare la possibilità di "svolgere le procedure di gara con modalità telematiche anche nel caso in cui tale previsione non fosse contenuta nel bando di gara, previa adeguata comunicazione ai concorrenti mediante avviso pubblico e fatta salva l'esigenza di garantire, in ogni caso, la pubblicità e la trasparenza delle operazioni di gara";

**premesse tutto ciò viene consentito la trasmissione delle buste e degli atti di gara a mezzo posta elettronica certificata, previo rispetto dei principi delle gare pubbliche.**

**QUESITO N. 7:** ... un'ulteriore proroga dei termini di presentazione delle offerte.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 7:** La Stazione Appaltante non ritiene di dovere concedere un ulteriore proroga dei termini di presentazione delle offerte.

**QUESITO N. 8:** Con riferimento al requisito di partecipazione di cui al punto 6.1, lett. a), del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire quale sia la rilevanza rispetto all'attività oggetto dell'appalto di detto requisito, rispetto al quale, peraltro non sarebbe neppure possibile l'avvalimento ai sensi del punto 6.15 del Disciplinare di gara. Si chiede alla stazione appaltante di voler quindi apportare le opportune modifiche alla lex specialis di gara, posto che l'attuale strutturazione risulta irragionevolmente limitativa della concorrenza.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 8:** La Stazione Appaltante evidenzia che il contenuto del quesito è formulato in modo non chiaro.

**QUESITO N. 9:** Con riferimento al requisito di capacità economico-finanziaria di cui al punto 6.1, lett. b), n. 2 (fatturato minimo globale e fatturato specifico globale) del Disciplinare di gara, al fine di formulare correttamente la propria domanda di partecipazione e la propria offerta, si chiede:

a) di voler chiarire quali siano le ragioni della richiesta di un fatturato minimo annuo specifico, tenuto conto del fatto nel Disciplinare di gara (che quindi sul punto dovrebbe essere integrato) non si rinviene alcuna motivazione al riguardo, viceversa prevista dall'art. 83, comma 5, del D. Lgs. n. 50/2016;

b) di voler confermare che in applicazione dell'art. 86, comma 4, sia possibile dimostrare il possesso del requisito del fatturato specifico tramite documentazione alternativa prevista dall'allegato XVII, parte I del D.Lgs. n. 50/2016;

c) di voler chiarire, tenuto conto che il Disciplinare di gara non prevede al riguardo nulla di specifico, quale sia la documentazione, alternativa al fatturato specifico, che potrà essere ritenuta idonea dalla stazione appaltante;

d) di voler chiarire l'ampiezza del settore di attività da considerare (servizi tributari), a norma dell'art. 86, comma 4, e dell'Allegato XVII, parte I, del D. Lgs. n. 50/2016 per la dimostrazione del fatturato specifico. In particolare, si chiede di voler confermare che, nel rispetto del principio di massima partecipazione alle procedure di gara, il settore di attività possa essere considerato anche attraverso commesse riguardanti la riscossione di crediti di natura privatistica (fermo ovviamente restando il requisito dell'iscrizione all'Albo previsto dall'art. 53 del D. Lgs. n. 446/1997);

e) di voler confermare che, in ragione dell'emergenza epidemiologica nazionale e delle proroghe, nonché delle deroghe agli artt. 2364 e 2378 cod. civ., disposte dall'art. 106, del D.L. 17 marzo 2020, n. 18 per come modificato dalla Legge di conversione 24 aprile 2020, n. 27, i requisiti di capacità economico-finanziaria sopra richiamati, possano essere dimostrati mediante un'autodichiarazione prodotta da parte dell'organo di controllo societario (Collegio sindacale) in cui venga atteso l'ammontare al 31 dicembre 2019 delle corrispondenti voci di fatturato ricavate dal volume d'affari Iva chiuso alla medesima data.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 9:** La Stazione Appaltante afferma che le motivazioni al riguardo della richiesta di un fatturato minimo è per verificare una continuità aziendale dell'operatore economico; il possesso del requisito del fatturato può essere dimostrato con documentazione alternativa; il fatturato minimo annuo richiesto riguarda anche l'attività della riscossione di crediti di natura privatistica; i requisiti di capacità economica-finanziaria possono essere dimostrati mediante un'autocertificazione alla data del 31.12.2019.

**QUESITO N. 10:** Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.1, lett. c), n. 1 (svolgimento di servizi analoghi) del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire, anche attraverso idonea modifica al punto 6.15 del medesimo Disciplinare di gara, che sia possibile ricorrere all'avvalimento. In effetti, il divieto di avvalimento oggetto del citato punto 6.15, viene supportato facendo un generico riferimento all'art. 172, comma 2 del D.Lgs. n. 50/2016 che, viceversa, consente la possibilità di ricorrere a tale istituto anche nel settore delle concessioni.

Una modifica che consenta l'avvalimento sarebbe in linea con i principi ormai pacifici che considerano tale istituto come irrinunciabile, in quanto fortemente pro-concorrenziale, risultando quindi illegittima la previsione del punto 6.15 che impone, in assoluto, l'impossibilità di ricorrere a tale strumento di accesso alle gare.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 10:** La Stazione Appaltante conferma quanto previsto al punto 6.15 del Disciplinare di gara, per una maggiore garanzia di solidità dell'Operatore Economico.

**QUESITO N. 11:** Con riferimento al requisito di capacità tecnica e professionale di cui al punto 6.1, lett. c), nn. 2 e 3 del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire, anche attraverso idonea modifica del punto in questione, che il periodo biennale ivi previsto sia da riferire all'abilitazione degli Ufficiali della Riscossione e allo svolgimento dell'attività dei Messi Notificatori.

In subordine, si chiede di voler chiarire che, anche tramite idonea modificazione del punto sopra citato, che il possesso dei requisiti in questione sia dimostrabile alla data di scadenza della presentazione delle offerte, non essendo possibile prevedere con un anticipo di due anni (periodo questo richiesto dalla lex specialis) quali siano i requisiti di accesso alla gara rispetto al numero e qualifica del personale.

Inoltre, si chiede di voler chiarire come tale previsione possa non essere considerata limitativa della concorrenza, ove sia possibile anche alla luce dell'art. 50 del D. Lgs. n. 50/2016 dare continuità occupazionale tramite idonea clausola sociale.

In ogni caso, si chiede di voler chiarire, anche attraverso idonea modifica del punto 6.15 del Disciplinare di gara, la possibilità di procedere all'utilizzo dell'istituto dell'avvalimento.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 11:** Si rimanda al quesito n.10.

**QUESITO N. 12:** Con riferimento al punto 3.1 e al punto 3.2, si chiede di chiarire cosa accada nel caso in cui l'attività di riscossione attivata all'interno del periodo di 60 mesi non potesse essere conclusa entro detto termine per circostanze indipendenti dalla volontà del concessionario.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 12:** La Stazione Appaltante evidenzia che il contenuto del quesito è formulato in modo non chiaro.

**QUESITO N. 13:** Con riferimento al punto 3.2 del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire cosa si intenda che le liste di carico saranno consegnate entro 36 mesi dall'inizio della concessione. In particolare, si chiede di specificare, come appare ragionevole, che il termine di consegna delle liste di carico pari a 36 sia da considerare come termine ultimo e non come termine iniziale.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 13:** La Stazione Appaltante conferma che il termine di consegna delle liste di carico pari a 36 mesi è da considerarsi come termine ultimo.

**QUESITO N. 14:** Con riferimento al criterio di valutazione n. 12 del punto 5 del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire se il convenzionamento debba essere già stabilizzato a livello contrattuale alla data di scadenza del termine di presentazione delle offerte ovvero, come appare ragionevole, che alla scadenza di detto termine vi sia l'acquisita disponibilità al convenzionamento con gli istituti di credito, che potrà essere formalizzata a livello negoziale in caso di aggiudicazione della concessione.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 14:** La Stazione Appaltante conferma che alla scadenza del termine di presentazione delle offerte vi sia l'acquisita disponibilità al convenzionamento.

**QUESITO N. 15:** Con riferimento al punto 5.5 del Disciplinare di gara, si chiede di voler chiarire che il ribasso dovrà essere formulato sui valori indicati nella tabella contenuta nel punto 5.5 menzionato e non, come indicato nel punto 2.2, sull'importo complessivo a base di gara (che non risulta indicato nel punto 5 del disciplinare di gara).

**RISPOSTA AL QUESITO N. 15:** La Stazione Appaltante evidenzia che il contenuto del quesito è formulato in modo non chiaro.

**QUESITO N. 15:** In ragione dell'emergenza epidemiologica nazionale e della sospensione dei termini dei procedimenti amministrativi disposta dall'art. 103 del D.L. n. 18/2020, come prorogato dall'art. 37 del D.L. 8 aprile 2020, n. 23 sino al 15 maggio 2020, si chiede di voler valutare una proroga del termine di presentazione delle offerte, in modo da poter consentire – alla luce dei quesiti sopra formulati – la più ampia partecipazione alla gara in questione.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 15:** Si rimanda al quesito n.7.

**QUESITO N. 16:** In considerazione che l'art. 9 del disciplinare di gara dispone che la partecipazione alla procedura in parola avviene a seguito della presentazione di un plico contenente n. 3 buste, e che l'art. 40, comma 2, del D.Lgs 50/2016 cita: "A decorrere dal 18 ottobre 2018, le comunicazioni e gli scambi di

informazioni nell'ambito delle procedure di cui al presente codice svolte dalle stazioni appaltanti sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici", si richiede a codesta rispettabile amministrazione se le buste sopra citate devono contenere unicamente supporti di memoria (es. CD, DVD, ecc...), nei quali è memorizzata in formato digitale la documentazione richiesta dal disciplinare di gara.

**RISPOSTA AL QUESITO N. 16:** La Stazione Appaltante precisa che le buste possono contenere i supporti di memoria anche nei quali è memorizzato in formato digitale.